

ECOLABEL EUROPEO PER IL SERVIZIO DI RICETTIVITÀ TURISTICA E DI CAMPEGGIO: IL FIOR FIORE DEL TURISMO



Seminario di formazione per la promozione
del marchio Europeo Ecolabel
per il servizio di ricettività turistica e di campeggio

Con il patrocinio di:



Giovedì 8 luglio 2010
Casa AliseA Eco Guest House - Pocapaglia (CN)

Introduzione ai criteri dell'Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica



Cosimo Biasi

1 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009



**DEFINIZIONE GRUPPO DI PRODOTTO:
“SERVIZIO DI RICETTIVITÀ TURISTICA”**

...“erogazione a pagamento del servizio di pernottamento al coperto in strutture ricettive dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto, offerto come attività principale

a turisti, viaggiatori e ospiti. Il servizio di pernottamento può comprendere l'erogazione di servizi di ristorazione, attività di fitness e/o spazi verdi.”

2 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

FINALITÀ DEI CRITERI

Limitare il consumo di
energia e acqua

Limitare il consumo di
sostanze chimiche



3 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

Limitare la
produzione di rifiuti



Promuovere
le energie rinnovabili



4 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

Promuovere

l'educazione ambientale



Promuovere

le attività produttive indotte



5 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

STRUTTURA DEI CRITERI:

- **29 criteri obbligatori**

Devono essere rispettati “se applicabili” a meno che la legislazione non stabilisca diversamente

- **61 criteri facoltativi**

Ogni criterio assegna un punteggio da 1 a 4 punti.

I criteri facoltativi costituiscono un paniere da cui attingere per il raggiungimento del punteggio minimo richiesto

6 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

PUNTEGGI RICHIESTI:

Solo servizio base (servizio di pernottamento)20 punti

Il punteggio minimo richiesto per il solo servizio base va incrementato a seconda dei servizi aggiuntivi offerti dalla struttura ricettiva:

- servizi di **ristorazione** (3 punti);
- **aree verdi** gestite direttamente dalla struttura (3 punti);
- servizi ricreativi di **fitness** (3 punti) oppure presenza di **centro benessere** (5 punti);

7 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

TABELLA COSTI E RIDUZIONI

Voce di costo	Spesa (Euro)	Riduzioni per PMI	Riduzioni per micro-impreses e rifugi di montagna	Riduzioni per EMAS e/o ISO 14001	Totale riduzioni
Esame fascicolo	300	25%	75%	-	25-75%
Diritti annuali	0,075% fatturato annuo* (100 - 25000)	25%	25%	15%	Minore o uguale al 50%

* Il fatturato annuo viene calcolato moltiplicando il prezzo di erogazione del servizio per il numero di pernottamenti. Il prezzo di erogazione del servizio è considerato il corrispettivo medio versato dal cliente per il pernottamento.

8 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

COSTI E RIDUZIONI

ESEMPIO COSTI (1):

Una PMI con **16.000 pernottamenti** annui e un costo di **30 Euro** per il solo servizio di pernottamento pagherà:

- **Spese di esame fascicolo**
225 Euro (una tantum)
- **Diritti annuali**
270 Euro

9 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

COSTI E RIDUZIONI

ESEMPIO COSTI (2):

Una microimpresa con 2.000 pernottamenti annui e un costo di 20 Euro per il solo servizio di pernottamento pagherà:

- **Spese di esame fascicolo**
75 Euro (una tantum)
- **Diritti annuali**
100 Euro

10 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

SEZIONE ENERGIA

CRITERIO N.1

Energia elettrica da fonti rinnovabili

“Almeno il 50 % dell’energia elettrica utilizzata per qualsiasi uso deve provenire da fonti di energia rinnovabili...”

11 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

SEZIONE ENERGIA

Energia elettrica da fonti rinnovabili

Il criterio può essere soddisfatto attraverso:

1. **autoproduzione di energia elettrica (FV, microcentraline idroelettriche, eolico,..)**
2. **Acquistando sul mercato energia verde**



12 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

SEZIONE ENERGIA



“100% energia verde”: è il primo marchio italiano che garantisce la provenienza dell’energia elettrica da fonti rinnovabili. Contraddistingue produttori e consumatori di energia elettrica verde.



Certificati **RECS**: sono titoli che attestano l’impiego delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. L’utilizzatore del certificato (utente finale) mediante il suo acquisto e successivo annullamento (ritiro del certificato dal mercato), anche separatamente dall’erogazione fisica dell’elettricità, testimonia il suo impegno a favore dell’ambiente.

1 Certificato = 1 MWh di energia elettrica

13 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

SEZIONE ENERGIA

CRITERIO N.3

Rendimento e generazione di calore

“Le caldaie ad acqua calda esistenti alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE devono soddisfare norme in materia di **rendimento** almeno equivalenti alle **tre stelle**... Le caldaie che non rientrano nella direttiva 92/42/CEE devono conformarsi alle istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in materia di rendimento energetico...”

14 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

SEZIONE ENERGIA

CRITERIO N.3

Rendimento e generazione di calore

Esempio di scheda tecnica della caldaia

Potenza termica utile	al carico nominale 100%	kW	36,6	42,9	60
	al carico parziale 30%	kW	12,9	12,9	23,7
Rendimento	al 100% del carico	%	106,8	106,8	106,8
	al 30% del carico	%	109,2	109,2	109,2
Temperatura fumi	a pieno carico	°C	45		
	a carico parziale	°C	30		
Perdite attraverso il mantello		%P _r	ca. 0,6		
Perdite al camino a bruciatore spento		%P _r	ca. 0,1		
Classificazione energetica secondo EN 42/92			☆☆☆☆		
Portata fumi a pieno carico		kg/s	0,0183	0,0183	0,0259
	a carico parziale	kg/s	0,0054	0,0054	0,0101
Tenore di CO ₂ a pieno carico		%	9,2		
Emissioni di NO _x		mg/kWh	<20		
Classe di emissioni secondo EN 297 e EN 483			5		
Max temperatura mandata impostabile		°C	80		

15 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

SEZIONE ENERGIA

CRITERIO N.3

Rendimento e generazione di calore

Se la caldaia è a 2 stelle bisognerà conformarsi al criterio attraverso:

1. Acquisto di una **nuova caldaia**
2. modifica della caldaia esistente attraverso la **sostituzione della camera di combustione primaria** (bisogna verificarne la fattibilità)

16 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

SEZIONE ENERGIA

CRITERIO N.5

Efficienza energetica degli edifici

“La struttura ricettiva deve essere conforme alla legislazione nazionale e ai codici di edilizia locali in materia di efficienza energetica e di rendimento energetico degli edifici.”

17 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

SEZIONE ENERGIA

CRITERIO N.5

Efficienza energetica degli edifici

1. Le strutture costruite o ristrutturate dopo il 2005 devono rispondere con un attestato di qualificazione energetica alle prescrizioni del **Dlgs 192/2005 e 311/2006** (a livello nazionale). In Piemonte dal 2007 bisogna rispettare la **L.R. 13/07 e s.m.i.** le prescrizioni e gli strumenti volti a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione ed ha introdotto l'obbligo della **Certificazione energetica degli edifici**.

18 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

SEZIONE ENERGIA

CRITERIO N.5

Efficienza energetica degli edifici

2. Per le strutture costruite o ristrutturate prima del 2005 devono rispondere alla **Legge 10/91** che chiede di depositare in Comune una relazione tecnica sul rendimento energetico dell'edificio.
3. Per le strutture antecedenti al 1991 devono attenersi alla **L.O.P. n 373/76** depositando una relazione tecnica sul consumo energetico dell'edificio.

19 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

SEZIONE RIFIUTI

CRITERIO N.19

Prodotti usa e getta

“Se non previsto dalla legge, non devono essere utilizzati prodotti per l’igiene del corpo quali shampoo e saponi in confezioni non ricaricabili e altri prodotti non riutilizzabili come cuffie per la doccia, spazzole, lime per unghie e altro...”

20 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

SEZIONE RIFIUTI

CRITERIO N.19

Prodotti usa e getta



21 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

SEZIONE RIFIUTI

CRITERIO N.20

Prodotti monodose per la prima colazione

“Se non richiesto dalla legge, non devono essere utilizzati prodotti monodose per la prima colazione o altri servizi di ristorazione, ad esclusione delle materie grasse del latte da spalmare (come il burro, la margarina e il formaggio molle),...”

22 Ecolabel Europeo: Decisione CE del 9 luglio 2009

SEZIONE RIFIUTI

CRITERIO N.20

Prodotti monodose per la prima colazione



52



Cosimo Biasi
011 197 10 596
biasi@studiambientali.to.it
www.studiambientali.to.it

Via Antinori n.8
10128 Torino